



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DELLA SPEZIA

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELLA SPEZIA

Il Presidente del Tribunale della Spezia e il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 3 comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha aggiunto, all'art. 9 bis D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, i commi 1 bis e 1 ter, secondo i quali l'accesso ai pubblici uffici è consentito, dal 1° febbraio fino al 31 marzo 2022, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, fatta salva la necessità di assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

visto l'art. 1 comma 1 lett. d) del DPCM in data 21.1.2022, che individua le esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari senza certificazione verde esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati;
- b) richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
- c) svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;

rilevato che le predette disposizioni non si applicano, ai sensi dell'art. 9 bis comma 3 D.L. 52/2021 conv. in legge 87/2021, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 7.1.2022 n. 1, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; secondo tale circolare (datata 4.8.2021 e prorogata fino al 28.2.2022), *“le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.... Le certificazioni dovranno contenere: – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); – la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; – la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre -ora 30 novembre- 2021); – Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); – Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione);*

rilevato che secondo il citato art. 9 bis comma 1 ter *“le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4”*;

ritenuto pertanto che, per quanto concerne gli uffici giudiziari, i responsabili debbano essere individuati nei dirigenti degli uffici che hanno sede nelle medesime strutture, e quindi, per il palazzo di giustizia della Spezia, nel Presidente del Tribunale e nel Procuratore della Repubblica;


considerato che le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 andranno eseguite con le modalità finora adottate per tutti gli altri soggetti, e quindi mediante controllo agli ingressi da parte delle guardie giurate addette alla vigilanza, con utilizzo della app “Verifica C19”, mediante controlli a campione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPCM 21.1.2022, nel caso l’afflusso del pubblico non consenta controlli completi;

DISPONGONO

1. dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, il pubblico e gli utenti potranno accedere agli uffici giudiziari del palazzo di giustizia della Spezia soltanto se in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità e previa esibizione della stessa, a richiesta, ai soggetti preposti al controllo mediante la app Verifica C19;
2. sono esclusi dall’obbligo di cui al punto 1 i soggetti che debbano accedere per una delle seguenti esigenze:
 - presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati;
 - richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
 - svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
3. sono altresì esclusi dall’obbligo di cui al punto 1:
 - i soggetti di età inferiore ai dodici anni
 - i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
4. si conferma la designazione della società Coopservice, ai fini dei controlli agli ingressi del palazzo di giustizia della Spezia, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.

La Spezia 28 gennaio 2022

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Diana BRUSACA'



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio PATRÒNO

